

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3946

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1732)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(GENTILONI SILVERI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(PINOTTI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ORLANDO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 28 giugno 2016*

---

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifi-

chino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE  
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA**

**E**

**L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA  
DELL'ANGOLA**

**ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA**

**Preambolo**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, d'ora innanzi denominati le Parti:

considerati gli obiettivi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, firmato a Luanda il 3 Agosto 1977;

confermata la loro fedeltà agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti di amicizia e solidarietà esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli;

convinti che l'intesa reciproca, lo scambio di informazioni e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti possano promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità su scala internazionale;

determinati a sviluppare rapporti di cooperazione nel settore della Difesa fondati sui principi di uguaglianza, interesse e reciproco rispetto dell'indipendenza, sovranità, integrità territoriale, non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nonché sulla reciprocità dei benefici;

hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1**  
**(Oggetto)**

Il presente Accordo ha come oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nel settore della Difesa e, segnatamente, nell'area tecnico-militare, ove in tal senso richiesta e nella misura delle proprie possibilità, conformemente al diritto interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva l'osservanza del diritto europeo per la Parte italiana.

**Articolo 2**  
**(Ambiti di cooperazione)**

Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgerà nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza internazionale;
- b) politica di difesa;
- c) formazione e addestramento in campo militare;
- d) attività informativa di carattere militare;

- e) fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;
- f) missioni di pace;
- g) operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);
- h) sminamento;
- i) sanità e assistenza medica;
- j) legislazione militare;
- k) sport e cultura;
- l) scienza e tecnologia di interesse militare;
- m) disarmo e controllo degli armamenti;
- n) cooperazione civile-militare;
- o) industria della Difesa;
- p) qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.

#### Articolo 3 (Modalità di cooperazione)

Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme:

- a) visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari;
- b) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituti militari;
- c) attività di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, così come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare;
- d) scambio di delegazioni e di esperienze;
- e) partecipazione a conferenze e seminari;
- f) partecipazione, in qualità di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali;
- g) scambio di informazioni, documenti e servizi;
- h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.

#### Articolo 4 (Organizzazione e attuazione)

1. Ciascuna Parte indicherà una struttura deputata all'attuazione del presente Accordo.
2. Ciascuna struttura dovrà operare sulla base dei programmi di lavoro approvati dai rispettivi Ministri della Difesa.

3. Le strutture definiranno le modalità di funzionamento ed elaboreranno piani di cooperazione bilaterale annuali/a lungo termine, indicando le date delle attività di cooperazione. Tali piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle Parti, previo reciproco accordo.
4. L'organizzazione e l'esecuzione di attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all'Art. 2 del presente Accordo, spetteranno al Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica dell'Angola ed al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, come stabilito da protocolli, contratti e altri strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario.
5. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate angolane e le Forze Armate italiane.

#### Articolo 5

##### (Oneri materiali e finanziari)

1. Gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata, salvo diverse disposizioni scritte convenute dalle due Parti:
  - a) la delegazione della Parte ospite sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l'alloggio e qualunque altra spesa sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante;
  - b) la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto locale della delegazione della Parte ospite e garantirà le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione.
2. In esecuzione del presente Accordo, la Parte ospitante conviene di prestare gratuitamente ai membri della delegazione della Parte ospite la necessaria assistenza medica e le cure d'urgenza disponibili. Tuttavia, la Parte ospite si farà carico delle spese sostenute nelle strutture sanitarie della Parte ospitante che non si riferiscano a cure mediche d'urgenza, e di quelle relative a cure dentali, il cui pagamento dovrà essere effettuato al momento della prestazione, alle stesse condizioni della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte si farà carico delle spese sostenute per il trasferimento o l'evacuazione dei membri del proprio personale malati, feriti o deceduti.

#### Articolo 6

##### (Giurisdizione)

1. La Parte ospite è tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi della Parte ospitante e assoggettarsi alle sue norme e regolamenti.



2. Le Autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante.
3. Le Autorità della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile — qualora soggetto alle leggi in vigore nella Parte inviante — nei seguenti casi:
  - a) quando i reati minacciano la sicurezza o i beni del Paese inviante;
  - b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni — dovuti a comportamento intenzionale o negligente — commessi durante o in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.
4. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno applicate.

#### Articolo 7

##### (Risarcimento dei danni)

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.

#### Articolo 8

##### (Cooperazione nel settore dei materiali di difesa)

1. In conformità con le rispettive normative nazionali ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo su una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
  - a) navi e relative apparecchiature ad uso militare;
  - b) aerei ed elicotteri militari con il relativo equipaggiamento;
  - c) carri armati e veicoli ad uso militare;
  - d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
  - e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;
  - f) bombe, mine (ad esclusione delle mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;



- g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
  - h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
  - i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare;
  - j) materiali specifici per l'addestramento militare;
  - k) macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
  - l) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare.
2. Il trasferimento di apparecchiature militari può esser effettuato direttamente dalle Parti o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
  3. I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale.
  4. Le attività nel settore dell'industria di difesa e degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno essere svolte secondo le seguenti modalità:
    - a) ricerca scientifica, test e progettazione;
    - b) scambio di esperienze in campo tecnico;
    - c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;
    - d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.
  5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle relative disposizioni.
  6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

#### Articolo 9

##### (Sicurezza delle informazioni classificate)

1. Ai fini del presente Accordo, per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

PER LA REPUBBLICA DELL'ANGOLA	CORRISPONDENZA IN INGLESE	PER LA REPUBBLICA ITALIANA
MUITO SECRETO	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
SECRETO	SECRET	SEGRETO
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
RESTRITO	RESTRICTED	RISERVATO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Le Parti sono tenute a non divulgare né trasferire informazioni classificate alle quali abbiano avuto accesso nell'ambito del presente Accordo.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.
9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo continueranno ad essere applicabili anche dopo che il presente Accordo avrà cessato i suoi effetti.

#### Articolo 10 (Forza maggiore)

1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce "forza maggiore" un evento eccezionale che si verifica senza la volontà di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo.
2. Nessuna delle Parti dovrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore.

3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovrà immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.

#### Articolo 11

##### (Risoluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

#### Articolo 12

##### (Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi)

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.
2. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 15.

#### Articolo 13

##### (Sospensione e cessazione)

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti.
2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sarà notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

**Articolo 14****(Firma)**

Il presente Accordo dovrà essere firmato con un atto solenne dai Ministri della Difesa di ciascuna Parte o da loro rappresentanti da essi debitamente delegati.

**Articolo 15****(Entrata in vigore)**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

**Articolo 16****(Durata)**

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 19.11.13 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER L'ESECUTIVO DELLA  
REPUBBLICA DELL'ANGOLA



General

**AGREEMENT OF COOPERATION**

**IN THE FIELD OF DEFENCE**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC**

**AND**

**THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF  
ANGOLA**



**AGREEMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EXECUTIVE OF THE  
REPUBLIC OF ANGOLA**

**Preamble**

The Government of the Italian Republic and the Executive of the Republic of Angola hereinafter referred to as the "Parties";

whereas the aims of the purposes of the technical cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Angola signed in Luanda on 3 August 1977;

confirming their commitment to the objectives and principles regarding the charter of the United Nations;

desiring to strengthen the good relationship of friendship and solidarity between the two countries and two peoples;

convinced that the mutual understanding, the exchange of information and the strengthening of cooperation between the Parties will enhance the peace, the security and the international stability;

determined to develop cooperation relationships in the field of defence based on principles of equality, interest and mutual respect for the independence, sovereignty, territorial integrity, no interference in the internal affairs of each State and reciprocal advantages ;

have agreed as follows:

**Article 1  
(Objective)**

This Agreement aims at the strengthening of cooperation between the Parties in the field of Defense, particularly, in the military and technical area, whenever requested and in accordance with its possibilities, in conformity with the domestic law of the states of the Parties and the applicable norms of the international law, without prejudice to the observance of the European legislation for the Italian Party.

**Article 2  
(Cooperation Areas)**

The Parties agree as areas of military cooperation as follows:

- a) international security;

- b) defence policy;
- c) education and training in military field;
- d) military intelligence;
- e) procurement, maintenance, repair and modernization of weapon and military technique;
- f) peace support operations;
- g) humanitarian and search and rescue operations;
- h) demining;
- i) health and medical assistance;
- j) military law;
- k) sport and culture;
- l) science and technology of military interest;
- m) disarmament and arms control;
- n) civilian-military cooperation;
- o) defence industry;
- p) any other areas which the Parties will deem necessary and appropriate.

**Article 3**  
**(Cooperation Modalities)**

The Parties agree to carry out the cooperation through the following forms:

- a) mutual visits and working meetings by delegations of military entities;
- b) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;
- c) advice in the fields of strengthening and use of weapons and military technique, as well as in other areas of military and military - technical interest;
- d) exchange of delegation and experiences;
- e) participation in conferences and seminars;
- f) participation, as observers, in maneuvers and other national military exercises;
- g) exchange of information, documents and services;
- h) other modalities of cooperation agreed between the Parties.



**Article 4**  
**(Organization And Implementation)**

1. Each Party will designate a structure to facilitate the implementation of this Agreement.
2. Each structure should work with the working plans approved by the Ministers of Defense.
3. The structures will define the modalities of working and elaborate long-term/annual plans of bilateral cooperation, including dates of cooperation activities. These plans will be signed by authorized officers of the Parties, after mutual Agreement.
4. The organization and conduct of concrete cooperation activities in the Defence field, in the areas defined in article 2 of this Agreement, will be carried out by the Ministry of National Defence of the Republic of Angola and the Ministry of Defence of the Italian Republic, as well as established at protocols, contracts and other legal instruments undersigned, where necessary, by the Parties.
5. Possible consultations of the Parties representatives will be conducted alternatively in Luanda and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific Arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Angolan Armed Forces and the Italian Armed Forces.

**Article 5**  
**(Material And Financial Expenses)**

1. The material and financial costs, necessary to make the bilateral meetings, will be borne by the Parties, as follows, except that the Parties have otherwise agreed in writing:
  - a) the delegation of the guest Party will fund the costs of transport from the territory of the host Party and vice versa, as well as the costs for room, boards and any other expenses incurring during his stay at the host Party;
  - b) the host Party will finance expenses related to the local transport of the delegation of the guest Party, as well as will ensure the technical conditions and materials necessary for the good course of the meeting.
2. In the implementation of this Agreement, the host Party agrees to grant, free of charge, to members of the guest Party, the necessary medical assistance and emergency at its disposal. However, the guest Party will be responsible for the costs of expenses incurred in the health institutions of the host Party, other than emergency medical service and those related to the dental treatment, with payment that shall be made when providing the performance, at the same conditions of the host Party.
3. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred for the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

**Article 6**  
**(Jurisdiction)**

1. The guest Party must respect the laws, customs and habits of the host Party and shall be subject to its rules and regulations.
2. The Authorities of the host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel, for the offences carried out on their national territory and punishable under host Party national regulations.
3. The Authorities of the sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own armed forces and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the sending Party - in the following cases:
  - a) when the offences threaten the security or goods of the sending Party;
  - b) when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.
4. Should the above mentioned hosted personnel be involved in offences for which the laws of the host Party prescribe capital punishment and other sanctions contrary to the principles and legislation of the sending Party, such punishments will not be delivered and, if delivered, it will not be administered.

**Article 7**  
**(Damages Compensation)**

1. Compensation for any damage caused to the host Party, by a member of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, will be indemnified by the sending Party.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused to a third Party during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall reimburse that loss or damage.

**Article 8**  
**(Cooperation In The Field Of Defence Material)**

1. In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to defence equipment, the Parties agree on possible cooperation in the following categories of armaments:
  - a) ships and related equipment for military use;
  - b) military aircraft and helicopters and related equipment;
  - c) tanks and vehicles for military use;
  - d) automatic firearms and associated ammunition;
  - e) medium and large-caliber weapons and associated ammunition;

- f) bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
  - g) gunpowder, explosives and propellants for military use;
  - h) electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
  - i) special materials armored manufactured for military use;
  - j) specific materials for military training;
  - k) machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
  - l) special equipment manufactured for military use.
2. The transfer of military equipment can be either through direct operations by the Parties or through private companies authorized by the respective Governments.
  3. The respective Governments undertake not to re-export the acquired material to third Parties without the previous written consent of the Party which originally provided the material.
  4. Activities in the area of defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:
    - a) Scientific research, test and design;
    - b) Exchange of experience in the technical sector;
    - c) Mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by Parties;
    - d) Support to the defence industries and governmental bodies in order to create cooperation in the field of military material production.
  5. The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.
  6. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property including patents stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to international Agreements in this area signed by the Parties.

#### Article 9

#### (Security of Classified Information)

1. For the effect of the present Agreement, "classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.

2. All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information will be transferred only through the Government-to-Government channels approved by national security Authority/Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

FOR THE REPUBLIC OF ANGOLA	CORRESPONDING IN ENGLISH	FOR THE ITALIAN REPUBLIC
MUITO SECRETO	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
SECRETO	SECRET	SEGRETO
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
RESTRITO	RESTRICTED	RISERVATO

5. Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
7. The Parties are obliged not to disclose or transfer any classified information that they have access due to the present Agreement.
8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a specific general Agreement on security concluded by the respective national security Authorities or by the designated security Authorities of the Parties.
9. The provisions referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 7 of this article shall be continued, even after the cessation of the effects of this Agreement.

**Article 10**  
**(Force Majeure)**

1. For the effect of the present Agreement, "Force Majeure" is a powerful event occurred without the will of any part, like not declared war, natural events, earthquake, thunderstorms, floods, thunderbolts or any other phenomenon's, unpredictable at the time signing of the present Agreement.
2. Any Party shall not be liable for delay or of the failure under this Agreement, on condition that occurs for reasons of "Force Majeure".
3. The Party that register a situation of "Force Majeure" shall promptly notify the other Party in writing.



**Article 11**  
**(Settlement Of Disputes)**

Any dispute arising from the interpretation and/or execution of this Agreement, shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through their diplomatic channels.

**Article 12**  
**(Supplementary Protocols, Amendment, Revision And Programs)**

1. With the consent of both Parties, supplementary protocols may be agreed on specific areas of cooperation on defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
2. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an exchange of notes between the Parties, through diplomatic channels.
3. Supplementary protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in the article 15.

**Article 13**  
**(Suspension And Termination)**

1. The Parties shall reserve the right to suspend, in whole or in part, the execution of the provisions of this Agreement, during a certain period of time, or to proceed with its termination, if changes occur during or conditions existing at the date of its signing that threaten the continuity of cooperation in which it provides. Such suspension or termination should not be interpreted as an act of enmity between the Parties.
2. The suspension or termination of this Agreement, in the terms referred to in preceding paragraph, shall be notified in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

**Article 14**  
**(Signature)**

This Agreement will be signed, with a solemn act, by the Defence Ministers of each Party, or their Representatives duly authorized for that purpose.

**Article 15**  
**(Entry Into Force)**

This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfilment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.


**Article 16**  
**(Duration)**

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, automatically renewable for successive periods of one year, unless the complaint of a Party, in writing and through diplomatic channels, with a notice of at least one hundred eighty (180) days before its expiry.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed this Agreement.


Done at ROMA, on 19-11-13 in two originals, both in Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC



\_\_\_\_\_

FOR THE EXECUTIVE OF THE  
REPUBLIC OF ANGOLA



\_\_\_\_\_

General

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA



\*17PDL0043060\*